

AC 3444

EMENDAMENTO

ART.1

Il comma 336 è sostituito dai seguenti:

“336. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 31 giugno 2016 la rivalutazione ai valori dell’anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell’anno 1984 stanziato nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

336 bis. Entro il 30 novembre 2016 è convocata la commissione di cui all’art. 49 della l. 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 febbraio 2017 un piano per la riduzione del 75% della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all’art. 47 della l. 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31/12/2020.

336 ter. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.

336 quater. L’omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa”.

On. Andrea Maestri

On. Brignone

On. Civati

On. Pastorino

On. Artini

On. Baldassarre

On. Bechis

On. Matarrelli

On. Segoni

On. Turco

AC 3444

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 207 è aggiunto il seguente comma :

“207-bis. A partire dall’anno 2016 il Governo indica nella legge di stabilità per l’anno successivo la destinazione degli importi di cui all’art. 47, comma secondo, della l. 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

On. Andrea Maestri

On. Brignone

On. Civati

On. Pastorino

On. Artini

On. Baldassarre

On. Bechis

On. Matarrelli

On. Segoni

On. Turco

AC 3444

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 209 è aggiunto il seguente comma :

“209-bis. All’art. 47, comma terzo, della l. 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole “dei contribuenti”, le parole “la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse” sono sostituite con “le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile”.

On. Andrea Maestri

On. Brignone

On. Civati

On. Pastorino

On. Artini

On. Baldassarre

On. Bechis

On. Matarrelli

On. Segoni

On. Turco

AC 3444

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“11 bis. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole “all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222” sono aggiunte le parole “a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174”.

On. Andrea Maestri

On. Brignone

On. Civati

On. Pastorino

On. Artini

On. Baldassarre

On. Bechis

On. Matarrelli

On. Segoni

On. Turco

AC 3444

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

“12-bis. All’art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L’esenzione di imposta di cui al comma 1, lettera i), dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che il costo dei corrispettivi eventualmente richiesti dai soggetti ivi indicati non sia mai superiore al costo marginale medio del medesimo servizio reso nell’anno precedente nel medesimo territorio regionale dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali e dagli altri enti pubblici. A tal fine la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile entro il 30 aprile i costi marginali medi di riferimento in ciascuna regione. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174”.

On. Andrea Maestri

On. Brignone

On. Civati

On. Pastorino

On. Artini

On. Baldassarre

On. Bechis

On. Matarrelli

On. Segoni

On. Turco